

COMUNE DI CAVAGLIA'

Provincia di Biella

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

E CIMITERIALE

Allegato C
Regolamento comunale di
Polizia Mortuaria e Cimiteriale

- Approvato con C.C. 21 del 28/05/1998;
- modificato con C.C. n. 56 del 27/11/1998;
- modificato con C.C. n. 3 del 28/01/2006;
- integrato art. 40 con C.C. n. 17 del 29/04/2015;
- stralcio art. 38 comma 6 con C.C. n. 54 del 21/12/2017
- modifica art. 38 comma 4 con C.C. n. 4 del 14/02/2019
- modifica art. 45 con C.C. n.16 del 27/05/2020

CAPO I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993 n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22 agosto 1994 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte", nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 2 dicembre 1975 n. 644 e successive modifiche ed integrazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico) non incompatibili o non in contrasto con la Legge 29 dicembre 1993 n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità 22 agosto 1994 n. 582.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a centimetri 2 (art. 75 comma 4 del D.P.R. 285/90). Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 millimetri se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 25 millimetri (art. 30 comma 5 del D.P.R. 285/90).

Art. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. In caso di trasporto su distanze superiori a 100 Km ed in caso di tumulazione, la cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre 60 ore successive alla morte.

Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare 24/Min-San in data 24 giugno 1993 e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della Circolare predetta, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

Art. 6

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il competente Servizio dell'A.S.L. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Il Sindaco può autorizzare l'esumazione-estumulazione dei feretri, destinati ad essere trasportati in altra sede, a condizione che, aperta la sepoltura, il competente Servizio dell'A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

3. Qualora il competente Servizio dell'A.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

4. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal competente Servizio

dell'A.S.L. e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.

5. Alle suddette operazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni e devono essere eseguite alla presenza del competente Servizio dell'A.S.L..

Art. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il Responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

CAPO II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 9

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla Giunta comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

Art. 10

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 11

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 12

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 13

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni stabilite dall'art. 18 del D.P.R. 285/90, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 14

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il competente Servizio dell'A.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 15

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 16

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 17

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso.
2. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 11 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 18

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre tali salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso il periodo di osservazione secondo quanto previsto agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 285/90 nonché al capitolo 3 della Circolare 24/Min-San in data 24 giugno 1993.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 19

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 20

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1^o luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 21

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 67 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del competente Servizio dell'A.S.L.

Art. 22

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 23

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 24

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengano da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO III

INUMAZIONI

Art. 25

1. Il cimitero deve avere campi comuni e spazi per concessioni a privati destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto o al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

3. Le dette concessioni avranno durata decennale ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 285/90.

Art. 26

1. Ogni fossa sarà contrassegnata, a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 27

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 28

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 29

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile .

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 30

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 31

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 27.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 32

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio Tecnico comunale. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 33

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo aventi dimensioni non superiori a m. 1,10 di altezza e non ingombrino le fosse vicine.

2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.

3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. E' facoltà della Giunta Comunale autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO IV

TUMULAZIONI

Art. 34

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o forni o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

2. Le misure minime di superficie delle aree date in concessione per la costruzione di tombe monumentali devono permettere la realizzazione di manufatti provvisti di un adeguato spazio antistante ai loculi per consentire, in applicazione al D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626, l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico delle salme in sicurezza.

3. Devono essere garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.

Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.

Art. 35

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 34 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali di cui alla lettera c) del precedente art. 34 devono essere raccolti in cassette di zinco corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/90.

Art. 36

1. Le tariffe delle concessioni riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente, come pure i costi dei servizi a carico del privato richiedente, sono fissati con deliberazione dalla Giunta Comunale.

Art. 37

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 38

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori escluso ogni altro.

4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado e rispettivi coniugi;
- i fratelli e le sorelle consanguinee;
- il coniuge.

La tumulazione oltre i limiti di parentela di cui sopra è subordinata al pagamento di una tassa di concessione pari all'ammontare del prezzo maggiore dei loculi, vigenti al momento dell'autorizzazione.

La tumulazione oltre i limiti di parentela, di resti o ceneri, sono subordinate al pagamento di una tassa di concessione pari al costo della celletta ossario, vigente al momento dell'autorizzazione. (modificato con delibera di C.C. n. 4 del 14/02/2019)

5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 39

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

Art. 40

1. I loculi possono contenere un solo feretro. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo, sia o meno presente un feretro.

2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni quaranta dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo. E' riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza per:

- altri quaranta anni dietro il pagamento della tariffa vigente al momento del rinnovo oppure

- per quindici anni dietro il pagamento del 50% della tariffa vigente al momento del rinnovo.

5. I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

La deposizione nell'ossario comune dei resti mortali estratti dai loculi è possibile, su parere del competente Servizio dell'A.S.L., in rappresentanza del Coordinatore Sanitario, soltanto qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione.

I resti mortali potranno essere collocati anche nelle nicchie ossario di cui al punto c) dell'art. 34 del presente regolamento comunale, seguendo una procedura analoga a quella prevista per le traslazioni nell'ossario comune.

6. Le concessioni a carattere perpetuo rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976 (data di entrata in vigore del DPR 803/1975) vengono trasformate in concessioni a tempo determinato della durata di anni 40, rinnovabili per ulteriori anni 40 o anni 15 così come indicato al suindicato comma 4. (delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29/04/2015).

Art. 41

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.

Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

2. Gli stessi dovranno essere conformi all'elaborato grafico allegato al presente regolamento.

Art. 42

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione edilizia e del competente Servizio dell'A.S.L.. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del competente Servizio dell'A.S.L..

Art. 43

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo

automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti, e dell'eventuale manufatto che gli viene ceduto con il terreno.

Art. 44

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 45

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni novantanove salvo rinnovo.

2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

4. Le concessioni delle aree poste nel Colonnato devono intendersi limitate all'area della tomba di famiglia, escludendo il Colonnato facente parte del demanio comunale.

Art. 46

1. Per le nicchie ossario il diritto di concessione ha la durata di anni cinquanta dalla data di stipulazione del contratto, rinnovabile per eguale periodo di tempo, dietro pagamento della tariffa vigente al momento del rinnovo.

Art. 47

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 48

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 49

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono dissepelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza di un qualificato rappresentante del competente Servizio dell'A.S.L. e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 50

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 51

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 24.
3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

5. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, fino alla piena attuazione del D.L.vo 5/2/1997, n. 22, occorre fare riferimento a quanto disposto dalla D.G.R. n. 122-19675 del 2/6/1997 e dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993.

Art. 52

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per sepolture ad inumazione e 40 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questo non sia già avvenuto in modo completo.

4. Qualora le salme vengano rinvenute in stato di completa mineralizzazione, le ossa potranno essere deposte nell'ossario comune seguendo le procedure di cui all'art. 40 comma 5 del presente regolamento comunale.

5. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 86 comma 3 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Art. 53

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli artt. 40 e 52 del presente regolamento.

Art. 54

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del competente Servizio dell'A.S.L. e del custode del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 55

1. Durante l'esumazione o l'estumulazione bisognerà avere riguardi per le condizioni della cassa venuta alla luce.

Se il suo sotto fondo presenta segni di logoramento essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

2. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da tutte le persone che manualmente e direttamente eseguono le operazioni di esumazione ed estumulazione, devono essere accuratamente lavati e quindi eventualmente disinfettati.

Art. 56

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto e nell'interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite con apposito atto deliberativo dell'organo comunale competente.

CAPO VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 57

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.

c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal competente Servizio dell'A.S.L. dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nullaosta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 58

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 59

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 60

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto o in appositi spazi, denominati nicchie cinerarie, dati in concessione ad enti morali o privati.

2. Le dimensioni limite delle urne, le caratteristiche edilizie del colombario e delle nicchie cinerarie vengono stabilite dal regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 61

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 11 e 20, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 62

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del competente Servizio dell'A.S.L., della scheda di morte di cui all'art. 1 del D.P.R. 285/90.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al competente Servizio dell' A.S.L. ad essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 63

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del competente Servizio dell'A.S.L., da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 18 del presente regolamento comunale è eseguito dal competente Servizio dell'A.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 64

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPO VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 65

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art. 66

1. Il cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) una camera mortuaria;
- d) una cappella;
- e) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- f) un ossario comune;
- g) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie;
- h) un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 67

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal:

- responsabile del servizio (custode e affossatore o necroforo) coadiuvato, in caso di necessità dagli altri operatori del settore tecnico manutentivo.

Quale responsabile del servizio:

a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;

c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Quale custode del cimitero:

a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;

c) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;

d) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;

e) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti semprechè ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;

f) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;

Quale affossatore o necroforo, coadiuvato dagli operai incaricati del servizio, provvede alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione ed alla estumulazione dei cadaveri.

2. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1963 n. 292 e successive modifiche ed integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4 ottobre 1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

CAPO VIII

NORME DI SERVIZIO

Art. 68

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 69

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito, entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 70

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 71

1. E' stretto dovere dell'affossatore di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, semprechè queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 49.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami saranno smaltiti come previsto dal comma 5 dell'art. 51 del presente regolamento.

Art. 72

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali ecc.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
4. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.
5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 73

1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 67.

CAPO IX

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 74

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 75

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani e di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi di età non inferiore ai 10 anni se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 76

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 77

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 78

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 79

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 80

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 81

1. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 82

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 83

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO X

CONTRAVVENZIONI

Art. 84

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 86

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

